

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1283)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1970 (V. Stampato n. 253)

d'iniziativa dei deputati NANNINI, BORGHI, BIMA, CERUTI, BIANCHI FORTUNATO, DALL'ARMELLINA, DEGAN, DE MEIO, FABBRI, GITTI, ISGRO', PATRINI, GIRAUDI e IMPERIALE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 luglio 1970

Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recanti norme per le nomine a posti di direttore didattico in prova

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 53 del regio decreto 26 aprile 1928, numero 1297, sono sostituiti dal seguente:

« Gli esami di concorso per la nomina a posti di direttore didattico constano di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale ».

L'articolo 56 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Ogni commissione dispone di dieci punti per la prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci per i titoli.

È ammesso alla prova orale chi ha ottenuto almeno sette decimi nella prova scritta. È iscritto nella graduatoria di merito il candidato che ha ottenuto almeno sei decimi nella prova orale ».

Art. 2.

L'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380, è sostituito dal seguente:

« È istituita una graduatoria permanente dei maestri di ruolo della scuola elementare, che, in un concorso a posti di direttore didattico, risultino compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina in ruolo.

L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.

A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

Gli iscritti nella graduatoria conservano e mantengono i diritti derivanti dall'iscrizione anche se passano ad altro ruolo d'insegnamento statale e sono cancellati dalla medesima qualora rinuncino alla nomina e comunque dopo sei anni dall'avvenuta iscrizione ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, è soppresso.

Art. 4.

Alla prova orale del primo concorso direttivo che sarà bandito dopo l'approvazione della presente legge saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi direttivi ordinari abbiano superato le due prove scritte con non meno di sette decimi nella prova di cultura generale.